Messaggio concernente l'abrogazione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio

del 3 dicembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno relativo all'abrogazione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2404 477

Compendio

Il decreto federale del 12 febbraio 1949¹ che promuove il lavoro a domicilio sarà abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Situazione iniziale

La Confederazione dal 1949 sostiene a titolo sussidiario il lavoro a domicilio quando esso ha importanza sociale oppure è utile al Paese e in particolare quando è atto a migliorare le condizioni d'esistenza delle popolazioni di montagna. Vengono promossi il tradizionale lavoro a domicilio artigianale e industriale di tipo dipendente e l'approvvigionamento autonomo di prodotti artigianali.

Il sussidio federale basato sul decreto federale è destinato principalmente a sostenere l'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio, il Cantone di Uri e il centro di formazione di Ballenberg.

Contenuto del progetto

Il decreto federale che promuove il lavoro a domicilio e il relativo sussidio federale dovranno essere abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Da quando il decreto federale è entrato in vigore, il mercato svizzero del lavoro a domicilio è cambiato. La domanda di lavoratori a domicilio è calata e l'attività non rappresenta ormai più una garanzia di sostentamento. Inoltre, con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), sono stati creati strumenti finanziari che tengono sufficientemente conto dei diversi oneri straordinari delle popolazioni di montagna. Il decreto federale che promuove il lavoro a domicilio diventa pertanto superfluo.

RU **1949** 545

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il decreto federale del 12 febbraio 1949² che promuove il lavoro a domicilio è in vigore dal 1° luglio 1949. L'intervento della Confederazione si fonda sulla politica strutturale sancita nella Costituzione federale (Cost., RS 101), in base alla quale si possono sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici (art. 103 Cost.; art. 131^{bis} vecchia Cost.). Il decreto federale è stato introdotto nell'ambito delle misure per la prevenzione dell'indigenza e per la protezione della famiglia, oltre che per combattere lo spopolamento delle regioni di montagna.

Secondo il decreto federale, la Confederazione deve sostenere il lavoro a domicilio quando esso ha importanza sociale oppure è utile al Paese e in particolare quando è atto a migliorare le condizioni d'esistenza delle popolazioni di montagna. La promozione del lavoro a domicilio deve tuttavia essere realizzata in primo luogo da organizzazioni private e dai Cantoni.

È considerato lavoro a domicilio il lavoro prestato non negli uffici o nei locali aziendali di un datore di lavoro, ma nella propria abitazione o in un atelier situato nella regione. La legge federale del 20 marzo 1981³ sul lavoro a domicilio e l'ordinanza del 20 dicembre 1982⁴ sul lavoro a domicilio costituiscono la base per la regolamentazione delle condizioni di lavoro (in particolare per la protezione della vita e della salute) e contengono disposizioni che non sono previste né dalla legge sul lavoro né dal Codice delle obbligazioni. Ai sensi del decreto federale merita di essere promosso unicamente il tradizionale lavoro a domicilio artigianale e industriale di tipo dipendente. Per il lavoro a domicilio dipendente in campo scientifico, artistico, commerciale e tecnico (p. es. telelavoro) e per il lavoro a domicilio indipendente (persone con un contratto d'opera o venditori ambulanti) si applica il Codice delle obbligazioni.

Siccome il numero dei lavoratori a domicilio in Svizzera non viene più rilevato, la base di dati statistica disponibile nel mercato del lavoro a domicilio è esigua. L'ultima rilevazione specifica inerente ai rapporti di lavoro a domicilio è stata effettuata nel 2000 dagli organi d'esecuzione cantonali. Secondo questa statistica, il numero di lavoratori a domicilio è oscillato tra 19 447 (1990) e 10 506 (2000) persone.

Attualmente, e come termine di paragone, sono disponibili i dati annuali della Rilevazione sulle forze lavoro in Svizzera (RIFOS). Nell'ambito di questa indagine non vengono tuttavia rilevati dati riferiti esclusivamente al lavoro a domicilio inteso nel senso classico. L'unica possibilità di trarre delle conclusioni è offerta dall'ispezione del luogo di lavoro (nell'abitazione privata), che però non considera il fenomeno del telelavoro. Poiché negli ultimi anni anche il telelavoro non è più stato rilevato sistematicamente, nella tabella seguente il numero delle persone esercitanti telelavoro nel

² RU 1949 545

³ RS **822.31**

⁴ RS 822.311

2007 è stato aumentato in modo forfetario di 6 000 unità per garantire la comparabilità dei risultati.

RIFOS: cifre 2001–2009 (arrotondate)

Anno	Lavoratori con luogo di lavoro nella propria abitazione privata ¹			di cui telelavoro ²			Lavoratori a domicilio
	Donne	Uomini	Totale	Uomini	Uomini	Totale	•
2009	54 000	22 000	76 000	10 000	8 000	24 000	52 000
2008	56 000	24 000	80 000	10 000	8 000	24 000	56 000
2007	51 000	15 000	66 000	10 000	8 000	24 000	42 000
2006	44 000	20 000	64 000	10 000	8 000	18 000	46 000
2005	41 000	15 000	57 000	10 000	8 000	18 000	39 000
2004	38 000	18 000	56 000	10 000	8 000	18 000	38 000
2003	46 000	16 000	63 000	(8 000)	(4 000)	12 000	51 000
2002	49 000	15 000	64 000	(8 000)	(4 000)	12 000	52 000
2001	52 000	15 000	67 000	$(8\ 000)$	$(4\ 000)$	12 000	55 000

Senza apprendisti/indipendenti/familiari occupati nell'azienda di famiglia.

Secondo la RIFOS, negli ultimi anni il numero dei lavoratori a domicilio è leggermente aumentato, ma non ha mai superato l'1,5 per cento della popolazione attiva (persone attive rispetto alla popolazione residente permanente secondo la RIFOS 2008: 4 375 373; persone attive secondo il Censimento federale della popolazione 2000: 3 946 988).

La valutazione della RIFOS rappresenta però soltanto un approccio approssimativo al fenomeno del lavoro a domicilio, e questo per due motivi. In primo luogo, non sono considerati i lavoratori a domicilio che esercitano la loro attività in un atelier e, in secondo luogo, non tutte le persone che lavorano a casa sono lavoratori a domicilio nel senso classico del termine.

1.1.1 Beneficiari dei sussidi

Il sussidio federale è destinato principalmente a sostenere l'Unione svizzera del lavoro a domicilio, il Cantone di Uri e il centro di formazione di Ballenberg.

Presso l'*Unione svizzera del lavoro a domicilio* vengono finanziati, tra l'altro, il coordinamento, la formazione, il collocamento e l'assegnazione di lavoro a domicilio. Il *Cantone di Uri* promuove mediante il sussidio federale il classico lavoro a domicilio artigianale e industriale esercitato dai lavoratori a domicilio nella loro abitazione o in un atelier. Il sussidio versato al *centro di formazione di Ballenberg* è utilizzato per la formazione e il perfezionamento nel settore del lavoro a domicilio.

La domanda relativa al telelavoro è stata posta solo nel 2001 e nel 2004. Le cifre in corsivo sono stime della SECO. Le cifre tra parentesi sono statisticamente affidabili solo a determinate condizioni.

1.1.2 Ammontare del sussidio

Il credito di sussidio si basa sul decreto federale del 12 febbraio 1949 che promuove il lavoro a domicilio. Attraverso l'abrogazione del decreto federale viene meno anche la base del credito di sussidio

Credito di sussidio per gli anni 2005–2011 (in CHF)

Anno	Totale	Ufficio svizzero del lavoro a domicilio	Lavoro a domicilio Cantone di Uri	Centro di forma- zione di Ballenberg	Varie
2005	390 200	205 900	85 900	95 900	2500
2006	396 000	207 840	87 830	97 830	2500
2007	397 980	208 500	88 490	98 490	2500
2008	408 000	211 900	91 800	101 800	2500
2009	414 100	214 000	93 800	103 800	2500
2010	420 300	216 000	95 900	105 900	2500
20111	415 900	2	2	2	2

¹ Cifre secondo il piano finanziario.

I sussidi sono destinati per la maggior parte ai tre suddetti beneficiari. In singoli casi vengono richiesti contributi anche da altri istituti.

Conformemente all'articolo 4 del decreto federale, i sussidi non devono, di massima, essere superiori alla metà delle somme necessarie all'esercizio o delle spese non coperte. La loro concessione è subordinata al pagamento di prestazioni sufficienti da parte di terzi. Nel calcolo dei sussidi va tenuto conto della situazione finanziaria dei Cantoni interessati e delle condizioni economiche dei beneficiari.

1.2 Motivi dell'abrogazione del decreto federale e possibili conseguenze

1.2.1 In generale

Negli ultimi 60 anni la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni è cambiata e sono stati creati nuovi strumenti finanziari. Benché l'articolo sulla politica strutturale rimanga iscritto nella Costituzione federale (art. 103 Cost.), secondo la nuova legislazione la promozione del lavoro a domicilio non è più compito della Confederazione.

Del resto, dagli anni Quaranta ad oggi la domanda sul mercato svizzero del lavoro a domicilio è notevolmente calata. I mandati di lavoro a domicilio nel settore artigianale-industriale sono sempre più spesso trasferiti all'estero poiché il lavoro a domicilio in Svizzera non è più concorrenziale nonostante i bassi costi salariali. La questione di principio che si pone è stabilire se oggi il lavoro a domicilio sia ancora una forma di lavoro adatta a migliorare le condizioni d'esistenza delle popolazioni di montagna.

² Dati non disponibili.

1.2.2 Cantone di Uri

Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), sono stati creati strumenti finanziari che tengono conto dei diversi oneri straordinari delle popolazioni di montagna. La NPC permette inoltre di disciplinare in modo più trasparente i compiti e le responsabilità di Confederazione e Cantoni. Alla base dell'assegnazione dei compiti vi è il principio di sussidiarietà, secondo cui il livello statale superiore (Confederazione) deve assumere unicamente i compiti che può palesemente adempiere meglio del livello statale subordinato (Cantoni). Grazie alla decentralizzazione attuata a livello finanziario, i sussidi vincolati a un determinato scopo decadono. In cambio, i Cantoni, attraverso i nuovi strumenti della pereguazione finanziaria in senso stretto (perequazione delle risorse e compensazione degli oneri), ricevono più fondi liberi per poter adempiere autonomamente i loro compiti. Gli oneri straordinari speciali, sui quali in linea di massima non è possibile influire, vengono indennizzati tramite la compensazione geo-topografica degli oneri. Grazie alla NPC i Cantoni dispongono di fondi di perequazione dotati di mezzi cospicui che consentono loro di stabilire le proprie priorità per quanto concerne l'organizzazione interna nonché di finanziare autonomamente determinati progetti e settori. Nel 2011 il Cantone di Uri dovrebbe ricevere circa 84 milioni di franchi quale conseguenza della perequazione finanziaria. Se riterrà che la promozione del lavoro a domicilio sia una questione centrale a livello cantonale, il Cantone di Uri disporrà in tal modo delle risorse finanziarie necessarie per concretizzarla nell'ambito della NPC.

Il Cantone di Uri sarà sostenuto, nel quadro della Nuova politica regionale (NPR), nell'attuazione di diversi progetti di politica economica. Lo scopo della NPR è di migliorare le condizioni della piazza economica nelle singole aree, come regioni di montagna, altri spazi rurali e zone di confine. Attraverso una politica di incentivazione e finanziamenti iniziali si intendono sostenere progetti che, dopo un certo periodo di rodaggio, possano funzionare autonomamente. La promozione da parte della Confederazione non deve generare una dipendenza duratura di singoli progetti o attori.

1.2.3 Centro di formazione di Ballenberg

Il centro di formazione di Ballenberg propone corsi di artigianato tradizionale e creazione moderna. I corsi di artigianato tradizionale contribuiscono al mantenimento di un campo d'occupazione la cui capacità di integrare lavoratori a domicilio è sempre più ridotta. I corsi in creazione moderna hanno sbocchi più ampi, che però si collocano prevalentemente nel settore del tempo libero.

Il lavoro a domicilio può quindi contribuire a garantire l'esistenza soltanto se vi sono possibilità di occupazione nel lavoro a domicilio dipendente e se esistono possibilità di smercio per i prodotti fabbricati nell'ambito del lavoro a domicilio dipendente o indipendente. La maggiore mobilità permette oggi di trovare più facilmente lavoro anche al di fuori della ristretta regione in cui si vive. Il lavoro a domicilio di tipo dipendente, poco redditizio, entra quindi in concorrenza con il lavoro generalmente meglio retribuito in un'impresa.

Il sussidio è destinato a sostenere le persone che vivono e si formano nelle regioni periferiche, dove intendono esercitare le capacità acquisite con un lavoro a domicilio che rappresenterà la loro fonte di sostentamento. L'efficacia del sussidio federale accordato al centro di formazione di Ballenberg è in linea di principio comprovata per quanto riguarda l'impiego dei fondi, mentre lo è solo marginalmente in relazione alla promozione del lavoro a domicilio. Inoltre, il gruppo di destinatari effettivo (perfezionamento, garanzia d'esistenza, regione di montagna, lavoro a domicilio) rappresenta solo una parte dei partecipanti.

Raggiungimento del gruppo di destinatari 2006–2009 (più risposte possibili)

Elemento(i) del gruppo di destinatari	2006	2007	2008	2009
Totale frequenze ai corsi	1 512	694	935	741
Perfezionamento	59 %	62 %	56 %	59 %
Garanzia d'esistenza	24 %	24 %	23 %	24 %
Regione di montagna	44 %	41 %	44 %	44 %
Lavoro a domicilio	13 %	13 %	15 %	14 %
Perfezionamento+regione di montagna	42 %	41 %	44 %	44 %
Perfezionamento+regione di monta- gna+garanzia d'esistenza	11 %	11 %	11 %	13 %
Perfezionamento+regione di montagna+garanzia d'esistenza+lavoro a domicilio	2 %	3 %	3 %	3 %

Fonte: Reporting frequenze ai corsi di Ballenberg

La tabella mette a confronto gli obiettivi dei partecipanti ai corsi con gli elementi degli obiettivi fissati nel sussidio federale. Molti partecipanti frequentano i corsi come formazione di perfezionamento e vivono in una regione di montagna, ma il perfezionamento è perlopiù di carattere personale e non è collegato con il lavoro a domicilio. Se si considerano almeno tre elementi contemporaneamente, si constata che l'effetto del sussidio è limitato. Risulta pertanto difficile legittimare il proseguimento del sostegno finanziario della Confederazione al centro di formazione di Ballenberg.

1.2.4 Ufficio svizzero del lavoro a domicilio

Una persona occupata a domicilio che perde il proprio lavoro ha diritto al sostegno e al collocamento da parte delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (legge sul collocamento⁵ e legge sull'assicurazione contro la disoccupazione⁶). Poiché i singoli Cantoni, o gli Uffici regionali di collocamento (URC), non annoverano fra i loro utenti un numero di lavoratori a domicilio sufficiente per poter svi-

⁵ Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito; RS 823.11

⁶ Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0

luppare le loro conoscenze specifiche in materia di collocamento nel settore del lavoro a domicilio, questo compito è stato delegato all'agenzia (Ufficio svizzero del lavoro a domicilio) dell'Unione svizzera del lavoro a domicilio. Tale delega dovrà essere mantenuta e cofinanziata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) anche dopo l'abrogazione del decreto federale. Secondo quanto previsto, l'attività di collocamento deve essere finanziata mediante il credito della Confederazione per il collocamento. Conformemente all'articolo 11 della legge sul collocamento, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a uffici di collocamento privati.

Oltre al collocamento di lavoratori a domicilio, un compito importante dell'Unione del lavoro a domicilio consiste nell'attività di informazione e consulenza. Quest'ultima fornisce per esempio aiuto agli interessati nella redazione dei contratti di lavoro a domicilio e spiegazioni sul diritto del lavoro a domicilio e del lavoro in generale, nonché sulla protezione dei lavoratori. Questi servizi, che spettano in linea di massima ai Cantoni, potranno essere delegati dai Cantoni all'Unione del lavoro a domicilio anche dopo l'abrogazione del decreto federale.

1.3 Consultazione

Trattandosi nel caso specifico dell'abrogazione di un decreto federale e non dell'emanazione o della revisione di una legge, si è rinunciato a effettuare una consultazione ai sensi della legge federale del 18 marzo 2005⁷ sulla procedura di consultazione. Inoltre, questo oggetto ha una portata politica, economica e finanziaria di secondaria importanza.

I beneficiari del sussidio, già consultati nella fase preliminare, respingono l'abrogazione del decreto federale e indicano che la soppressione del sussidio federale non è compatibile con il proseguimento dei loro compiti.

Per il Cantone di Uri, il lavoro a domicilio rappresenta dal punto di vista economico un elemento importante del mercato del lavoro. Il sostegno è un contributo significativo per la sopravvivenza di regioni in parte discoste. Il Cantone ritiene che i fondi necessari per la promozione del lavoro a domicilio non possano essere compensati tramite la NPC.

Il centro di formazione di Ballenberg sottolinea che i suoi corsi vertono essenzialmente sull'artigianato e sulle opere di costruzione tradizionali e sono quindi unici nel loro genere nel panorama svizzero della formazione. Di questa ampia offerta a bassa soglia di difficoltà usufruiscono numerosi lavoratori a domicilio. Le sole tasse dei corsi non bastano però a coprire i costi.

L'Unione svizzera del lavoro a domicilio afferma il proprio ruolo di intermediario tra i datori di lavoro e i lavoratori a domicilio e le persone che cercano lavoro a domicilio. L'Unione concentra la propria attività sulle regioni strutturalmente deboli e sull'attività lavorativa per le donne. I Cantoni che assumono già una parte considerevole dei costi per i lavori non saranno disposti a pagare di più per i servizi offerti. Non è neppure possibile aumentare i contributi di adesione dei lavoratori a domicilio.

L'opportunità di esprimere un parere è stata offerta anche ad altre cerchie interessate: il Gruppo svizzero per le regioni di montagna, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera degli imprenditori, l'Unione sindacale svizzera, Travail. Suisse e alliance F. Sono pervenute quattro risposte. Il fatto che la Confederazione continuerà a finanziare il collocamento nel settore del lavoro a domicilio è stato accolto favorevolmente. Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna respinge l'abrogazione del decreto federale ritenendo che i mezzi finanziari necessari per il lavoro a domicilio non possano essere compensati tramite la NPC.

2 Commento ai singoli articoli

Articolo unico

Il decreto federale sarà abrogato senza essere sostituito.

Entrata in vigore

Il decreto federale sarà abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Modifica del diritto vigente

All'articolo 24 dell'ordinanza sul collocamento⁸ sono elencate le istituzioni che hanno diritto ai contributi finanziari per gli uffici di collocamento privati. Questo articolo deve essere completato con l'introduzione dell'Ufficio del lavoro a domicilio. La proposta di modifica dell'ordinanza verrà presentata non appena il decreto federale sarà abrogato.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1.1 Per la Confederazione

Nel complesso, le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione risultanti dal progetto sono irrilevanti. L'abrogazione del decreto federale non consente alcun risparmio di personale. La gestione del credito federale è garantita dalla Direzione del lavoro della SECO, nell'ambito del campo di prestazioni Assicurazione contro la disoccupazione. Le risorse finanziarie necessarie a tale scopo sono attinte al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il costo della gestione è marginale. Le domande da trattare sono circa quattro all'anno. L'abrogazione del decreto federale ha come conseguenza la soppressione del credito di sussidio dell'ammontare di circa 400 000 franchi all'anno. La parte del credito di sussidio utilizzata per il collocamento nel settore del lavoro a domicilio (CHF 200 000) dovrà essere finanziata in futuro mediante il credito della Confederazione per il collocamento (credito A2310.0347).

⁸ Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito; RS **823.111**

In base alla legge sul collocamento, tutti i disoccupati hanno diritto al sostegno e al collocamento da parte delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Tuttavia, poiché i singoli Cantoni o i singoli URC non annoverano fra i loro utenti un numero di lavoratori a domicilio sufficiente per poter acquisire le conoscenze specifiche necessarie per assicurare un'attività di consulenza e collocamento efficiente, tale compito è stato delegato all'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio. Questa mansione non potrà essere assunta dai vari Cantoni neppure dopo l'abrogazione del decreto federale. Per tale motivo l'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio dovrà continuare a fornire il proprio know-how per il collocamento dei lavoratori a domicilio.

Per questioni di competenza, il collocamento di lavoratori a domicilio dovrà essere finanziato in futuro mediante il credito della Confederazione per il collocamento. Il credito si basa sulle disposizioni della legge sul collocamento, che consentono alla Confederazione di accordare aiuti finanziari per attività di collocamento a carattere nazionale esercitate su mandato della SECO. Ne consegue che questo credito federale – senza compensazione interna alla SECO o al DFE – dovrà essere aumentato di 200 000 franchi a partire dal 2012.

L'abrogazione del sussidio federale consentirà di realizzare un risparmio netto di 200 000 franchi.

3.1.2 Per i Cantoni

Benché l'importanza economica del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio non sia irrilevante per il Cantone di Uri, a livello svizzero essa appare marginale. Ad eccezione di Uri, nessun altro Cantone riceve sussidi diretti per la promozione del lavoro a domicilio. Attraverso il sostegno accordato all'Unione svizzera del lavoro a domicilio vengono indirettamente sostenuti gli atelier per il lavoro a domicilio dei Cantoni di Berna e dei Grigioni. I Cantoni che attribuiscono un'importanza prioritaria alla promozione del lavoro a domicilio hanno, con la NPC, adeguate possibilità di finanziamento.

3.2 Ripercussioni economiche

Rispetto all'intera popolazione attiva, l'occupazione attraverso il lavoro a domicilio inteso nel senso classico rappresenta solo una piccola nicchia, sebbene per alcune regioni periferiche essa rappresenti un importante strumento di politica occupazionale. Nell'ambito della NPC si tiene conto di questo fatto.

3.3 Per l'Unione svizzera del lavoro a domicilio

La promozione del lavoro a domicilio da parte dell'Unione svizzera del lavoro a domicilio è finanziata tramite contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei membri dell'associazione, nonché mediante i proventi dei servizi. La soppressione dei sussidi federali potrebbe indurre anche i Cantoni a ridurre o persino eliminare i loro contributi all'Unione svizzera del lavoro a domicilio. Del resto la Confedera-

zione, mantenendo immutata la delega delle attività di collocamento all'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio, dimostra l'utilità dell'Ufficio. Anche i Cantoni, quindi, continuano ad essere interessati, ai fini di una concentrazione del know-how, a delegare e promuovere i compiti specifici in materia di sicurezza del lavoro nel settore del lavoro a domicilio.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è stato preannunciato né nel messaggio del 23 gennaio 2008⁹ sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 2008¹⁰ sul programma di legislatura 2007–2011. L'abrogazione del decreto federale è una conseguenza della NPC e della verifica dei compiti dell'Amministrazione federale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L'articolo 103 della Costituzione federale consente alla Confederazione di sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate. Inversamente, la Confederazione può però anche decidere di interrompere il sostegno.

5.2 Legge sul lavoro a domicilio

La legge sul lavoro a domicilio e il decreto federale sono due atti normativi indipendenti l'uno dall'altro. Il decreto federale persegue obiettivi di politica sociale e statale. La legge sul lavoro a domicilio si concentra sulla protezione dei lavoratori a domicilio dal punto di vista del diritto del lavoro, che non è garantita né dal Codice delle obbligazioni né dalla legge sul lavoro. L'abrogazione del decreto federale non ha alcuna ripercussione sulla legge sui lavoratori a domicilio.

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il lavoro a domicilio è disciplinato dalla Convenzione 177 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1996. Uno Stato che ratifica la Convenzione si impegna a sviluppare e attuare una politica nazionale volta a promuovere il più possibile la parità di trattamento tra i lavoratori a domicilio e i lavoratori alle dipendenze di un'impresa. La legislazione e la prassi in uso in Svizzera differiscono su un solo punto dalle disposizioni della Convenzione. Per tale motivo quest'ultima non è stata ratificata dalla Svizzera.

FF **2008** 597

¹⁰ FF **2008** 7469